

REGOLAMENTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA NEL COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

ART. 1 OGGETTO

L'Amministrazione Comunale, nel riconoscere il rilevante interesse pubblico dei servizi rivolti ai bambini da zero a tre anni d'età, con il presente regolamento intende disciplinare il funzionamento dei servizi per la prima infanzia, che operano nell'ambito del Comune di Castel d'Azzano, in conformità alle norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 2 TIPOLOGIA DEI SERVIZI

La Regione Veneto ha emanato apposite disposizioni volte a fissare i criteri generali di definizione dei servizi di supporto alla famiglia che possono essere organizzati e gestiti con diverse modalità e i requisiti necessari per raggiungere i livelli standard di funzionamento.

Si definiscono, ai sensi della vigente normativa, Servizi educativi per la prima infanzia:

- a) **Asilo Nido:** e' un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere i bambini fino a 3 anni d'età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo ed avere una capacità ricettiva da un minimo di 30 ad un massimo di 60 bambini.
- b) **Micronido:** e' un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico, organizzato per accogliere bambini fino ai 3 anni di età. L'organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. E' possibile che il servizio accolga i bambini dai 3 mesi d'età purchè siano strutturati spazi distinti da quelli della restante utenza, nonché specificatamente organizzati per i lattanti. La capacità ricettiva va da un minimo di 12 ad un massimo di 32 bambini.
- c) **Nido Integrato:** e' un servizio diurno strutturato in modo simile ad un Asilo Nido. E' collocato nello stesso edificio della Scuola dell'Infanzia e svolge attività socio-educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della Scuola dell'Infanzia secondo un progetto concordato tra soggetti gestori. Può essere aperto solo se la Scuola dell'Infanzia esiste già ed e' autorizzata ed accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. Può accogliere bambini lattanti-divezzi fino al massimo di 3 anni d'età e bambini fascia Scuola d'Infanzia (minimo n. 1 sezione) con una capacità ricettiva da un minimo di 12 ad un massimo di 32 bambini.
- d) **Centro infanzia:** e' un servizio educativo per l'infanzia organizzato per accogliere i bambini fino ai sei anni di età. L'organizzazione deve prevedere la distinzione tra la fascia di età area nido e la fascia scuole dell'infanzia. Purché siano strutturati spazi distinti da quelli della restante utenza nonché specificatamente organizzati per i lattanti, e' possibile che il servizio accolga i bambini dai tre mesi di età. La capacità ricettiva prevede un minimo di 12 ed un massimo di 60 bambini dai tre mesi ai tre anni.
- e) **Nido Aziendale:** e' un servizio educativo per l'infanzia di interesse pubblico organizzato per accogliere i bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età, deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo ed ha una capacità ricettiva che va da un minimo di 30 ad un massimo di 60 bambini. La struttura è inserita nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Per tutti i servizi si può prevedere l'iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita dalla dimensione delle strutture.

ART. 3 FINALITÀ DEI NIDI

I servizi alla prima infanzia hanno lo scopo di offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo alle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro armonico sviluppo e benessere. Hanno lo scopo di offrire alle famiglie un servizio di supporto per rispondere in modo differenziato ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per sostenere le donne lavoratrici nell'ambito dei diritti dovuti alle pari opportunità. Per la comunità locale hanno anche la funzione di promozione culturale e d'informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.

ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE

L'ammissione ai nidi dei bambini residenti nel Comune di Castel d'Azzano, viene effettuata dando precedenza a quelli con disabilità certificata o in grave situazione di disagio sociale certificata dal servizio sociale comunale.

Altri criteri di preferenza per l'ammissione ai nidi sono:

1. bambini riconosciuti da un solo genitore;
2. posizione lavorativa dei genitori al momento della presentazione della domanda;
3. situazione economica familiare (ISEE);
4. presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità superiore al 66% come indicato nel D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche;
5. presenza nel nucleo familiare di minori in età prescolare nello stesso anno educativo per cui la famiglia presenta la domanda;
6. bambino collocato nella graduatoria precedente e rimasto escluso dall'inserimento al nido.

Ai bambini già frequentanti vengono assegnati, per ragioni di continuità educativa, i primi posti nella graduatoria, per la frequenza dell'anno scolastico successivo.

ART. 5 FUNZIONAMENTO DEI NIDI

I nidi d'infanzia hanno un'organizzazione del servizio molto flessibile per essere consona alle diverse esigenze dell'utenza genitoriale ed infantile, intendendo così rispondere in modo diversificato a domande e bisogni differenziati.

Solitamente i servizi sono aperti da settembre a giugno, con sospensione durante le festività natalizie e pasquali, come da calendario scolastico regionale.

L'orario minimo di apertura è di 7 ore giornaliere, per 5 giorni alla settimana ad esclusione di eventuali festività infrasettimanali.

Nei mesi estivi, per rispondere alle esigenze dei genitori, può essere attivato un servizio educativo per i bambini frequentanti i nidi d'infanzia.

Il primo periodo di frequenza del bambino è detto "inserimento". E' un periodo molto importante perché il bambino/a conosce gradualmente il nuovo ambiente, il personale che vi lavora, i coetanei. Viene pertanto richiesta la presenza di un genitore, che possa partecipare con il bambino/a nei primi giorni di frequenza, ai vari momenti di scoperta dell'Asilo Nido e dei servizi della Prima Infanzia ed attivare un costruttivo e costante scambio d'informazioni con le educatrici e gli operatori d'infanzia.

Le tre tipologie dei tempi di frequenza sono:

- a) tempo classico 7.30/16,00 con prolungamento su motivata richiesta fino alle 18,00;
- b) tempo mattina ore 7,30 – 13,30
- c) tempo pomeriggio ore 14.00- 18,00 con possibilità di prolungamento fino alle 18,30.

Sono possibili orari diversificati in ragione di particolari progetti innovativi.

L'attività deve essere organizzata ed articolata in sezioni-gruppi pedagogici, costituiti in relazione all'età ed al quadro di sviluppo psicomotorio dei bambini.

L'articolazione dell'orario delle/degli educatrici/ori è funzionale a diversi fattori educativi significativi:

- garantire una maggiore presenza di operatori nel momento dell'accoglienza, prevedendo una maggiore richiesta/affluenza d'ingresso alle ore 08.00;
- fornire occasioni di compresenza per incrementare le attività d'intersezione;
- rendere più flessibile l'impiego delle educatrici anche in previsione della presenza di bambini con disabilità che possono richiedere un rapporto educativo uno a uno;
- consentire una continuità nelle attività educative e di routine degli operatori senza cambi repentini del personale.

ART. 6 RISTORAZIONE

I menù e le relative tabelle dietetiche devono essere sottoposte all'approvazione dell'ASL di competenza e le copie approvate e vidimate devono essere esposte all'interno dei nidi e consegnate per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

ART. 7 OPERATORI DELL'ASILO NIDO E LORO FUNZIONI

L'Amministrazione Comunale nel ruolo di garante della qualità dei servizi prende come riferimento gli standard indicati dalle leggi regionali vigenti in materia e precisamente l'organico del personale educativo dovrà assicurare il rapporto numerico di:

1 unità ogni 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;

1 unità ogni 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi;

in relazione alla frequenza massima.

L'organico del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e preparazione pasti), assicura il rapporto numerico di 1 unità fino a 16 bambini, 2 unità da 17 a 40 bambini, 3 unità da 41 a 60 bambini.

Nell'ambito dell'asilo nido il personale operante si suddivide secondo ruoli precisi in:

1. personale con funzioni di coordinamento;
2. personale con funzione educativa in possesso di titoli di studio riconosciuti dalla Regione Veneto per l'abilitazione a tale insegnamento;
3. personale addetto ai servizi che svolge attività complementari necessarie alla funzionalità del nido.

Relativamente al trattamento economico del personale dipendente dell'asilo nido si fa riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali vigenti delle categorie di appartenenza.

Il personale in servizio presso l'asilo nido, secondo le proprie funzioni, è tenuto a partecipare a periodici e specifici corsi di aggiornamento.

È altresì necessaria l'attuazione di abituali incontri tra operatori finalizzati alla programmazione, alla verifica alla condivisione delle scelte metodologiche, all'organizzazione del lavoro e all'attività di sezione.

ART. 8 RETTE DI FREQUENZA

In relazione alla particolarità del servizio e alle modalità di frequenza, sono previste rette differenziate calcolate su base mensile e dovute quale compartecipazione al costo complessivo del servizio, indipendentemente dalle giornate di presenza del bambino, fatte salve le riduzioni previste dal presente regolamento o dal regolamento proprio di ciascun servizio di asilo nido.

Le rette di frequenza non devono superare il costo del servizio dedotti i contributi di gestione pervenuti al nido e devono tener conto delle condizioni socio economiche delle famiglie.

Le agevolazioni tariffarie possono essere concesse sulla base dell'attestazione ISEE.

Qualora per motivi di età, il bambino non possa essere inserito secondo il calendario ambientamenti fissato dal nido, i genitori possono mantenersi il posto con il pagamento del 75% della retta fino al compimento dell'età.

Qualora il bambino venga ritirato prima della fine dell'anno educativo e non sia possibile effettuare un nuovo inserimento in sostituzione, la retta che dovrà essere versata ugualmente dai genitori fino al momento dell'eventuale sostituzione, dovrà essere ridotta di almeno il 25%.

È comunque facoltà della singola struttura riconoscere una maggiore riduzione o esonero del pagamento della retta dopo il ritiro del bambino dall'asilo nido.

I bambini che rimangono assenti dal nido per tutto un mese, per malattia certificata, hanno diritto ad una riduzione della retta di almeno il 20 % sulla retta di riferimento a decorrere dal secondo mese di inserimento.

Qualora l'assenza per malattia o per altro giustificato motivo si protragga per più di 120 giorni, la singola struttura può procedere, tenuto conto dei tempi dell'anno scolastico e sentiti gli interessati, alla sospensione del bambino dall'asilo nido e all'assegnazione del posto ad altro bambino

ART. 9 DIMISSIONI

Di norma le dimissioni dalla frequenza al Nido avvengono alla conclusione del ciclo dell'attività educativa.

Possono essere motivo di dimissioni anticipate:

- l'assenza per oltre 30 giorni consecutivi non dovuta a ricoveri ospedalieri oppure a malattie contagiose o al periodo di ferie dei genitori;
- il mancato versamento, non motivato, della retta stabilita;
- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- la scarsa frequenza del bambino non dovuta a cause di forza maggiore.

ART. 10 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Per assicurare la partecipazione delle famiglie alle attività dell'asilo nido gli enti gestori di ciascun nido si impegnano a costituire i seguenti organismi collegiali di partecipazione:

- 1) assemblea dei genitori;
- 2) comitato.

Per assicurare il coordinamento delle attività e l'omogeneità sul territorio dei servizi alla prima infanzia, l'Amministrazione Comunale partecipa alle riunioni di questi organismi con un proprio rappresentante, nominato dal Sindaco.

A tal fine gli inviti alle riunioni vanno comunicati all'Amministrazione Comunale con congruo anticipo.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini ammessi al nido e dai genitori dei bambini in lista d'attesa, ove esistente.

Si riunisce almeno una volta nell'anno educativo ed è convocata dal Presidente dell'Asilo Nido o da almeno 1/3 dei genitori dei bambini iscritti.

Partecipano di diritto all'assemblea dei genitori il coordinatore dell'asilo nido e il rappresentante degli educatori.

L'assemblea discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del servizio in ogni suo aspetto e propone l'approfondimento di tematiche legate alla prima infanzia e alla famiglia.

L'assemblea indica un rappresentante dei genitori per ogni sezione all'interno del Comitato.

ART. 12 COMITATO

Il Comitato del Nido è composto da:

- a) presidente asilo nido;
- b) coordinatore del servizio;
- c) un rappresentante per sezione dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall'assemblea dei genitori.

I rappresentanti dei genitori possono restare in carica fino ad un massimo di tre mesi dopo che i rispettivi figli hanno cessato di frequentare l'asilo nido; entro tale periodo si dovrà provvedere alla loro surrogazione.

Il Comitato si riunisce di norma due volte all'anno, dura in carica almeno due anni e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio, elegge al proprio interno un presidente scelto tra i genitori e nomina un segretario.

Il Comitato del Nido svolge le seguenti funzioni:

- a) formula pareri e proposte sugli aspetti organizzativi del nido, prende in esame le osservazioni e i suggerimenti inerenti al funzionamento dell'asilo nido;
- b) propone iniziative per il sostegno della genitorialità, finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento delle questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
- c) collabora alla progettazione ed alla realizzazione di interventi;
- d) verifica l'andamento delle attività e relaziona l'Amministrazione Comunale.

Copia dei verbali delle adunanze vanno trasmesse entro 30 giorni al competente ufficio comunale.

ART 13 DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune avendo un ruolo fondamentale di vigilanza su tutti i servizi rivolti alla prima infanzia, ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune.

Il responsabile comunale del servizio asili nido o un suo delegato è il referente nei rapporti con le strutture e può partecipare alle riunioni dei comitati.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

ART 14 DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente approvato con deliberazione di G C. n. 166 del 14.9.1999.